

Per visualizzare le FAQ per singola tematica (indice) selezionare l'icona del Sommario in alto a sinistra della barra degli strumenti PDF.

COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PSP 2023-2027 REGIONE CAMPANIA

SRG 07 - Azione a) "Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali"

(FAQ aggiornate al 18/11/2025)

Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, raggruppate per tematica.

TEMATICHE:

- 1. BENEFICIARI**
- 2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'**
- 3. SPESE AMMISSIBILI**
- 4. IMPORTI E ALIQUOTE**
- 5. CRITERI DI SELEZIONE**
- 6. INTERVENTI SPECIFICI:**
 - SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
 - [Comparto olivicolo](#)
 - [Comparto florovivaistico](#)
 - [Comparto zootecnico](#)
 - SRD02 Investimenti produttivi per ambiente (Azione C -Investimenti irrigui) e Benessere animale (Azione D)
 - SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
 - SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale-azione 1
 - SRD09 Investimenti non produttivi- Azione 2
 - SRG10 Promozione di prodotti di qualità
 - AZIONI AKIS (SRG01-SRH01-SRH03-SRH04-SRH05)
- 7. ALLEGATI AL BANDO**

1.BENEFICIARI

DOMANDA N.1

In riferimento al bando SRG07 Azione a), si richiede chiarimento in merito ai requisiti soggettivi dei **beneficiari** diretti rispetto alla tipologia di attività economica effettivamente esercitata. A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione l'intervento SRD13 rivolto a imprese operanti nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. Si chiede se un'impresa agricola con codice ATECO riferito alla produzione primaria possa comunque essere ammessa qualora svolga effettivamente anche attività di trasformazione e/o commercializzazione. Si specifica che la richiesta riguarda non solo SRD13, ma anche tutti gli altri interventi attivabili nel progetto complesso, per i quali sia previsto un legame tra l'attività svolta e la finalità dell'intervento.

RISPOSTA N.1

In linea generale, l'ammissibilità dei soggetti beneficiari ai singoli interventi non sarà valutata rispetto ai codici Ateco ma considerando l'attività effettivamente esercitata.

Per ciascun intervento, nell'Allegato A, sono state esplicite le categorie di beneficiari e i criteri di ammissibilità delle operazioni.

Rispetto all'esempio riportato nella richiesta, si rappresenta che l'ammissibilità dell'intervento SRD13 per un'impresa agricola è vincolato dalla prevalenza della provenienza esterna della materia prima trasformata e commercializzata, così come indicato nel Criterio di ammissibilità dell'intervento SRD13 CR06 "Nel presente CSR, attraverso l'Intervento SRD01 è fornito sostegno alla lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti, pertanto per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. Il concetto di prevalenza è declinato dalla Regione Campania nei documenti di attuazione del presente CSR, sulla base delle proprie caratteristiche strutturali e territoriali e tenuto conto di quanto eventualmente previsto in SRD01"

DOMANDA N.2

Tra i soggetti **beneficiari** rientrano anche Imprenditori agricoli non professionali (IAP)?

RISPOSTA N.2

Si, inoltre si precisa che i soggetti beneficiari per ogni tipologia di intervento sono indicati a pagina 19 e pagina 20 del bando (Tabella "Soggetti Beneficiari")

DOMANDA N.3

Possono partecipare **imprese di nuova costituzione?** anche imprese agricole che attualmente non hanno attività rientranti in quelle della filiera?

RISPOSTA N.3

Si, a patto che l'investimento proposto sia direttamente funzionale allo sviluppo della filiera ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Accordo.

Per esempio, può partecipare alla filiera dell'allevamento un'impresa agricola che attualmente non lo esercita ma che, a seguito del progetto individuale di investimento, esercita attività di allevamento, purché risponda ai requisiti previsti (vedi domanda n. 2).

DOMANDA N.4

In merito alla "costituzione in **ATS** a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata..." indicata nel bando, si chiede se per l'autentica oltre alla figura del notaio, possa essere valida l'autentica presso:

- Segretario comunale;
- Registrazione presso agenzia delle entrate dell'ATS;
- oppure possa essere ritenuta valida la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti tramite firma digitale

RISPOSTA N.4

È sufficiente aver registrato l'ATS presso l'Agenzia delle Entrate oppure provvedere alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti tramite firma digitale.

DOMANDA N.5

Un Ente accreditato per la consulenza e per la formazione può partecipare ad un solo partenariato o a più partenariati?

RISPOSTA N.5

Sì, per i beneficiari degli interventi cosiddetti AKIS è ammessa la partecipazione a più partenariati.

DOMANDA N.6

Una OP, per le sue specifiche caratteristiche, pur essendo soggetto promotore e capofila di un programma SRG07, può anche essere beneficiario dei seguenti interventi orizzontali:

- **SGR01** – Cooperazione per l'innovazione
- **SRD01** – Investimenti produttivi agricoli
- **SRD03** – Investimenti per la diversificazione
- **SRD04** – Investimenti non produttivi
- **SRD05** – Benessere animale

Ciò premesso l'assunzione del ruolo di capofila in un programma SGR07 preclude o limita la possibilità per l'OP di candidarsi, con propri progetti, come beneficiario diretto nei suddetti interventi orizzontali?

RISPOSTA N.6

Il ruolo di Capofila non esclude la possibilità di presentare un piano individuale di intervento (allegato 3) purché sussistano le condizioni specifiche di ammissibilità per ogni intervento. Ad esempio, se un capofila ha i requisiti dell'impresa di trasformazione ed è riconosciuta come ente di formazione, potrà presentare un piano individuale di intervento sugli interventi SRD13 e SRH03.

DOMANDA N.7

Una OP, pur rivestendo il ruolo di promotore e capofila di un programma SRG07 in un determinato comparto produttivo, può partecipare come soggetto indiretto (cioè, non proponente e non capofila) in altri programmi di filiera afferenti allo stesso comparto produttivo?

RISPOSTA N.7

È stabilito con chiarezza dal bando che ogni beneficiario diretto può presentare, sullo stesso comparto (ad esempio olivicolo), un unico piano individuale di intervento su un unico progetto complesso di filiera. Ciò premesso, purché sia giustificata la partecipazione da uno o più impegni specificamente sottoscritti nell'Accordo di Filiera, un beneficiario diretto può partecipare ad altri Progetti Complessi di Filiera, in qualità di beneficiario indiretto. Ovviamente gli impegni presi nei diversi accordi non devono confliggere o essere duplicati.

DOMANDA N.8

Un'azienda agricola può partecipare a più Filiere appartenenti a compatti diversi? In caso affermativo, si chiede se il limite massimo di investimento pari a 200.000 euro per singola azienda si riferisce a ciascuna singola filiera cui l'impresa partecipa, oppure se tale massimale rappresenta l'importo complessivo ammissibile per la partecipazione dell'azienda alla misura SRG07, indipendentemente dal numero di Filiere in cui partecipa.

RISPOSTA N.8

Il limite massimo di investimento previsto dai singoli interventi è da considerarsi per comparto. Si ricorda, inoltre, che l'importo massimo previsto per la piccola impresa agricola (€ 100.00,00) è da considerarsi un limite per tutto l'intervento SRG07, limitatamente agli interventi che lo prevedono (SRD01 ed SRD02).

DOMANDA N.9

Si chiede di chiarire se un medesimo soggetto giuridico, ad esempio una cooperativa agricola, possa ricoprire contestualmente il ruolo di trasformatore e commercio, e se, in tal caso, tali funzioni siano considerate come due segmenti distinti ai fini del conteggio complessivo previsto dai criteri P01.1 e P02.2.

RISPOSTA N.9

Il ruolo di trasformatore e commerciante, ancorché svolto da un unico soggetto giuridico, può valere ai fini del punteggio per 2 segmenti della filiera distinti

DOMANDA N.10

Si chiede conferma che, nell'ambito delle tipologie di intervento AKIS, SRG01, SRH04 e SRH05, le associazioni di categoria possano figurare tra i soggetti beneficiari.

RISPOSTA N.10

Sì, in quanto "altri soggetti pubblici o privati attivi nell'ambito dell'AKIS", purché le attività da svolgere siano coerenti con l'oggetto statutario.

DOMANDA N.11

Si richiede un parere sulla disponibilità degli immobili oggetto di intervento in merito alla durata residua contrattuale di quanti anni deve essere?

La decorrenza di riferimento parte dalla data di presentazione progettuale (fase 1) o dalla domanda di sostegno (fase 2)?

RISPOSTA N.11

La decorrenza di riferimento è legata alla presentazione della domanda di sostegno. La disponibilità degli immobili (con l'eccezione della casistica delle fide pascolo, trattata altrove) deve avere una durata tale da essere almeno uguale alla durata degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni o, se più lunga, alla durata degli impegni sottoscritti dall'Accordo di Filiera.

DOMANDA N.12

È possibile per un soggetto prestatore di consulenza essere designato **capofila di un partenariato** (ATS)? Ad esempio, nel caso in cui un ATS sia composto da aziende agricole, una cooperativa di produttori e una società di consulenza, quest'ultima può assumere il ruolo di capofila?

RISPOSTA N.12

Il bando precisa al paragrafo 7 (pag. 17) che il capofila è individuato tra i soggetti costituitisi nell'ATS ed è l'unico soggetto a poter svolgere attività di gestione nell'ambito dell'intervento SRG 07. I beneficiari che possono costituirsi in ATS sono elencati nella tabella a pag. 19 e, tra questi, nella SRG01 e nella SRH01 sono presenti anche soggetti prestatori di consulenza a condizione che siano riconosciuti dalla Regione Campania (come indicato nel paragrafo

Definizioni del bando). Le società di consulenza non riconosciute possono comunque sottoscrivere l'ATS ma in qualità di beneficiari indiretti e, pertanto, non possono essere percettori di contributo. Nella fattispecie, non possono rivestire il ruolo di Capofila perché la scelta va effettuata esclusivamente tra i beneficiari diretti avendo questi responsabilità finanziaria rispetto all'Amministrazione.

In sintesi:

- la scelta del capofila va effettuata esclusivamente tra i partner diretti dell'ATS;
- le società di consulenza non possono essere capofila di un partenariato ad eccezione di quelle che chiedono un contributo nell'ambito della SRG0/SRH01(partner diretti) purché riconosciute dalla Regione;
- le società di consulenza non riconosciute dalla Regione possono essere soltanto beneficiari indiretti.

DOMANDA N. 13

Un'impresa attualmente operante nel settore del giardinaggio (cod. ATECO 81.30), priva di attività produttiva vivaistica ma interessata a ricoprire un ruolo nella fase di "commercializzazione" all'interno di un progetto florovivaistico, può essere considerata ammисibile al bando SRG07, a condizione che, prima della scadenza del bando, integri la propria visura camerale con un codice ATECO coerente con l'attività commerciale (es. commercio di piante e fiori)?

RISPOSTA N. 13

A conferma di quanto indicato dal richiedente, è possibile integrare la visura camerale purché all'atto della presentazione della domanda di sostegno.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

DOMANDA N.1

In merito ai requisiti dell'azienda agricola si chiede se vi è obbligo di iscrizione all' INPS, inoltre in caso di superfici aziendali esigue, con le quali non si raggiungono le 104 giornate lavorative, l'azienda può partecipare al bando?

RISPOSTA N.1

Non è espressamente richiesto, come requisito obbligatorio, l'iscrizione all'INPS nella gestione previdenziale agricola, né è prevista una soglia minima di giornate lavorative (come le 104 giornate annue) per l'ammissibilità. Tuttavia, è necessario che l'impresa sia correttamente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA e che sia in possesso del fascicolo aziendale validato, aggiornato e conforme alla realtà aziendale.

Pertanto:

- L'iscrizione INPS può costituire un elemento utile per dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività agricola, ma non è indicata come requisito obbligatorio nel bando;
- Le aziende agricole con superfici ridotte, che non raggiungono il limite delle 104 giornate lavorative, possono partecipare, purché possiedano un fascicolo aziendale aggiornato, un ordinamento produttivo coerente con l'attività agricola dichiarata e rispettino i requisiti soggettivi dell'Avviso.

DOMANDA N.2

Nel punto 13.1 – FASE 1 - Presentazione proposta progettuale, viene indicato che la proposta, da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma in corso di implementazione sul SIARC, deve comprendere:

Il computo metrico estimativo (qualora siano previste opere edili o di miglioramento fondiario non coperte da costi di riferimento o UCS), da presentare in duplice formato (PDF ed Excel), entrambi firmati digitalmente, completo di elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Il computo deve riportare anche le misure parziali e i calcoli utilizzati per determinare le quantità totali.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se, in questa fase, sia sufficiente allegare il solo computo metrico estimativo, oppure se sia necessario fornire anche un preventivo da parte di una ditta esecutrice (comprensivo di eventuali scontistiche). Questo perché, nella FASE 2 - Presentazione della domanda di sostegno, sarà comunque necessario acquisire i preventivi aggiornati, i quali potranno riportare sconti che inciderebbero sull'importo dell'investimento iniziale.

RISPOSTA N.2

Nella fase 1 è sufficiente presentare un solo preventivo relativo al computo metrico

DOMANDA N.3

Nell'Avviso, al Punto 8 "Criteri di ammissibilità ed altre condizioni preclusive" viene anche indicato il seguente indicatore: "CR03 - Il PCF deve prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall' art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115." Essendo un punto che pregiudica l'ammissibilità, si potrebbe, gentilmente, specificarlo in forma più chiara e diretta.

RISPOSTA N.3

Per nuove attività si intendono progetti con obiettivi di filiera mai attivati dal partenariato proponente nell'ambito di altri programmi regionali, nazionali e comunitari e che, quindi, non hanno mai ricevuto risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti proposti.

3.SPESE AMMISSIBILI

DOMANDA N.1

In merito al piano olivicolo, e nello specifico alla “piccola azienda” ed alla dimensione dell’OTE sotto i 100.000 €, si deve calcolare solo la superficie ad oliveto (certificandolo con il class CE lite del sito della Regione) oppure è obbligatorio calcolare tutta la superficie?

In questo momento noi il class CE lo stiamo usando quando le durate residue dei contratti di affitto sono inferiori alla durata dell’impegno.

RISPOSTA N.1

La definizione di piccola azienda agricola è relativa a tutta l’attività dell’impresa e, quindi, il limite dei 100.000 euro di S.O viene calcolato su tutte le superfici coltivate e su tutti i capi allevati nonché sulle attività connesse.

DOMANDA N.2

Si chiede per quale tipo di intervento valgono le **spese forfettarie**.

RISPOSTA N.2

Le spese forfettarie valgono per l’intervento SRG01, così come previsto dalla relativa scheda allegata al bando, e per le attività direttamente riconducibili all’intervento SRG07, e quindi per le azioni di funzionamento e mantenimento del partenariato, nonché per l’esercizio dei servizi collettivi.

DOMANDA N.3

Si chiede se, nell’ambito dei servizi collettivi nell’intervento SRG07, le **quote di ammortamento** possono essere sostituite da servizi di noleggio/leasing.

RISPOSTA N.3

Nell’ambito dei servizi collettivi nell’intervento SRG07, è possibile ammettere al finanziamento i servizi di noleggio, ma restano esclusi i servizi di leasing.

DOMANDA N.4

Al paragrafo 9 “**Spese Ammissibili**”, nell’ambito dell’intervento SRG07 servizi collettivi, sono previste attività di formazione rivolte agli operatori. Per gli stessi si intendono esclusivamente i beneficiari diretti ed indiretti e quindi esclusivamente i titolari d’impresa, oppure tali attività formative, possono estendersi anche ai dipendenti dei beneficiari suddetti?

RISPOSTA N.4

Sull’intervento SRG07 - servizi collettivi, è prevista la possibilità di disporre di manodopera specializzata in capo al capofila per operazioni specifiche per la prestazione di servizi collettivi (per esempio, potatura di ricostituzione o riforma per la filiera olivicola, prelievo di campioni per analisi, eccetera); tale manodopera deve essere adeguatamente formata. In questo senso è ammessa la formazione (addestramento) da parte, comunque, di Enti di Formazione riconosciuti. L’attività formativa di imprenditori, braccianti e coadiuvanti familiari (delle imprese beneficiarie dirette ed indirette) è oggetto dell’intervento **SRH03**.

DOMANDA N.5

Nel sistema di costi semplificati certificato dal FORMEZ PA, approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n.464 del 03/08/2023 e s.m.i., in merito ai costi unitari relativi alle attività formative, paragrafo 2.1 “Corsi di formazione in agricoltura”, si fa riferimento agli interventi SRH02, SRH03 e SRG09 e non anche alla SRG07. Visto che l’intervento SRG07 servizi collettivi prevede tali attività, si chiede conferma sulla possibilità di attivare attività di formazione a favore dei beneficiari diretti ed indiretti (paragrafo 9 bando SRG07 “Spese ammissibili”).

RISPOSTA N. 5

Vedi risposta alla domanda precedente. Il sistema di costi relativo alle attività formative potrà comunque essere applicato per analogia nel caso in cui tali attività siano compatibili con il catalogo formativo dell'intervento SRH03.

DOMANDA N.6

Per ciascun intervento CSR attivabile (es. SRD01, SRD02, ecc.) è stabilita una **spesa massima ammissibile** per singolo beneficiario? Ad esempio, per l'intervento SRG10 il limite è fissato in € 100.000. Nel caso in cui un beneficiario presenti un progetto individuale con un valore complessivo pari a € 142.857,14 considerata l'aliquota di cofinanziamento del 70%, il contributo pubblico risulterebbe dunque pari al massimo ammissibile, ovvero 100.000?

RISPOSTA N.6

La spesa massima ammissibile per SRG10 è pari a € 100.000 il che significa, ferma restando l'aliquota del 70%, che il contributo pubblico massimo è pari ad € 70.000, restando €30.000 a carico del beneficiario privato. Spese e contributi maggiori non sono ammissibili.

DOMANDA N.7

Si chiede di confermare o meno se la spesa massima ammissibile fissata a 4 milioni non preclude la possibilità di presentare un progetto con un **valore massimo complessivo** superiore a tale soglia e se il contributo ottenibile sarà quindi calcolato sulla base del valore complessivo del progetto (fermo restando il limite sull'ammissibilità della spesa).

RISPOSTA N.7

La spesa massima ammissibile ed il contributo massimo per PCF (progetto complesso di filiera) è pari a 4 milioni (pagina 4 e 5 del bando); si ricorda che vanno sempre rispettate le spese massime ammissibili per ogni singolo intervento e per singolo beneficiario come riportato nel punto 11 "importi e aliquote" a pagina 26 del bando. Si conferma che in nessun caso il programma proposto può superare **l'importo massimo di spesa ammissibile** e che tale limite va rispettato anche per singolo beneficiario in funzione degli interventi attivati a prescindere dal contributo richiesto.

DOMANDA N.8

Si chiede se sono computati a costi standard in sede di rendicontazione degli interventi eseguiti la potatura oppure nuovo impianto olivicolo.

RISPOSTA N.8

Sì, sono ammessi i costi standard per impianti arborei come riportato nel bando a pag. 25 paragrafo 10 "RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA E COSTI UNITARI".

DOMANDA N. 9

Alla luce dei limiti previsti dal bando per le spese tecniche (5% per acquisto macchine e attrezzature, 10% per opere fondiarie), è sufficiente indicare in Fase 1 l'importo pari al 5% per macchine e 10% per investimenti, rinviando alla Fase 2 la presentazione del preventivo professionale? Oppure è obbligatorio allegare già in Fase 1 almeno un preventivo?

RISPOSTA N. 9

Si precisa che il preventivo va presentato già nella fase 1 riportando i seguenti dati: intestazione al beneficiario, data, dettaglio della spesa. Successivamente, ossia nella fase 2, al fine di giustificare la ragionevolezza della spesa, sarà necessario acquisire per ciascun profilo professionale 3 preventivi comparabili ricorrendo alle modalità indicate da AGEA.

DOMANDA N.10

Il bando SRG07 Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali, prevede che “il soggetto proponente si identifica con il capofila individuato tra i soggetti costituitisi nell'ATS ed è l'unico soggetto a poter svolgere attività nell'ambito dell'intervento SRG 07”.

All'interno della compagine sociale dell'ATS è presente, una società di professionisti (agronomi e ingegneri) quali soggetti prestatori di consulenza: tale società si occupa della parte tecnica per la redazione del progetto; codesta attività professionale è ammисibile in quanto svolta per conto dell'ATS e facendola rientrare nell'ambito delle spese generali del 10%?

RISPOSTA N. 10

Le categorie di spese relative alla gestione del partenariato sono elencate al paragrafo 9 (pag 24). Al contrario, le spese che comportano l'elaborazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un'opera o di un impianto non possono essere riconosciute nell'ambito della SRG07 ma sono previste nelle schede di cui all'Allegato A ed indicate con il termine “Spese generali”.

Al riguardo va precisato che i servizi di consulenza vanno affidati attraverso una procedura di trasparenza. In particolare, nel caso in cui il capofila sia un ente pubblico, andrà adottato il D.lgs 165/2001 mentre, nel caso di soggetto privato, andrà adottata la procedura prevista da AGEA con i tre preventivi.

4. IMPORTI E ALIQUOTE

DOMANDA N.1

Nel caso in cui un beneficiario sia interessato a presentare investimenti sia produttivi che non produttivi, quali sono le condizioni per ottenere un contributo pari all'85%?

RISPOSTA N.1

La condizione da rispettare è essere una Piccola Azienda Agricola la cui definizione è riportata a pag. 8 del bando: "impresa di produzione primaria con un dimensionamento in termini di Standard Output (SO) fino a 100.000 euro determinato sull'ordinamento colturale risultante da fascicolo aziendale, ultima scheda di validazione riferita all'anno precedente; ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di aliquota, ove previste, che presentino progetti di un valore minore o uguale a 100.000 euro" (art. 73 reg 2115/2021 - comma 4 – lett. a) e b)).

Quindi, nel far riferimento alla definizione sopra riportata, il limite dell'importo di spesa complessivo va calcolato sulla somma degli investimenti di cui alla SRD01 e SRD02 e deve rientrare nel limite dei 100 mila euro. Nel caso la somma della spesa sui due interventi superi i 100 mila euro, vale l'aliquota di contribuzione indicata per tipologia di beneficiario.

DOMANDA N.2

Per gli interventi della SRD01 per i quali è prevista la maggiorazione per le piccole aziende agricole (85%), nel caso in cui la quota ecceda i primi 100 mila euro di investimento si chiede se il contributo scende **dall'85 % al 60% previsto entro i 100 mila euro.**

RISPOSTA N.2

Per investimenti (limitatamente agli interventi che lo prevedono) di importo superiore ai 100 mila euro di spesa per la piccola azienda agricola, il **contributo scende alla soglia tipica dell'intervento per l'intero importo**. Ad esempio, se la spesa è 120 mila euro si applica su **tutto l'importo** la percentuale di contribuzione prevista per il soggetto beneficiario e per il relativo intervento attivato: se il beneficiario ha i requisiti per ottenere una percentuale di contributo pari al 70%, ad esempio giovane agricoltore, il contributo per la spesa di 120 mila euro è pari a 84.000,00.

DOMANDA N.3

Un'azienda con produzione standard < a 100.000 euro, da ultima scheda di validazione dell'anno 2024, può partecipare come beneficiario a più progetti, chiamati di seguito progetto A e progetto B, per la stessa filiera (nel caso specifico quella olivicola)?

L'azienda vorrebbe partecipare al progetto A, inherente la filiera olivicola, con un investimento di 60.000 euro prevedendo un'azione afferente l'intervento SRD 01, allo stesso tempo parteciperebbe anche al progetto B, inherente sempre la filiera olivicola, con un investimento di max 40.000 euro prevedendo un'azione afferente l'intervento SRD 02 e max 50.000 euro prevedendo un'azione (combinata con l'azione produttiva SRD02) afferente l'intervento SRD 04. In conclusione, il beneficiario farebbe un investimento di 100.000 euro (60.000 euro SRD01 e 40.000 euro SRD02) e 50.000 euro per l'intervento SRD04 in 2 progetti separati facenti parte entrambi della filiera olivicola.

Progetto A: intervento SRD 01 con aliquota del 85%;

Progetto B: intervento SRD 02 con aliquota del 85% e SRD 04 con aliquota del 100%.

RISPOSTA N.3

I beneficiari privati, ad esclusione degli interventi AKIS, non possono partecipare a più di un Progetto Complesso di Filiera nell'ambito dello stesso comparto.

Fatta questa premessa, l'azienda può partecipare al progetto A oppure al progetto B, entrambi legati alla filiera olivicola, con gli interventi previsti (SRD01, SRD02 e SRD04), ottenendo le percentuali massime di contributo (85% e 100%), purché:

- sia classificata come piccola azienda agricola (come chiarito anche nella FAQ n. 1 alla sezione *importi e aliquote*)
- l'intervento SRD04 abbia un contributo al 100% e non rientra nel calcolo del limite dei 100.000 €.

(La documentazione ufficiale relativa alla SRG07 chiarisce che il massimale dei 100.000 € per beneficiare dell'aliquota maggiorata dell'85 % si applica solo alla somma delle spese SRD01 + SRD02 e non include SRD04).

5. CRITERI DI SELEZIONE

DOMANDA N.1

Negli interventi **SRD 01** e **SRD 02** nel principio di selezione P03 (pag. 53, 62) viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti calcolato con la media ponderata dei punteggi delle varie tipologie di investimenti sulla base dell'incidenza della spesa ammissibile, riferita ad investimento specifico, sulla spesa ammissibile totale. Viene poi specificato che nell'attribuzione del punteggio si terrà conto della diversificazione progettuale. Tuttavia, se supponiamo un investimento di 200.000 € (il massimo erogabile per singolo beneficiario nella SRD01) in un solo intervento che ha peso 25 e l'interpretazione del calcolo corretta, avremo:

- Incidenza della spesa = $200.000 / 200.000 = 1$
- Punteggio della tipologia = 25
- Punteggio finale = $1 * 25 = 25$

In che modo, quindi, si terrà conto della diversificazione progettuale?

RISPOSTA N.1

Fermo restando che alcuni criteri sono alternativi fra di loro, la diversificazione progettuale è definita dalle diverse tipologie di investimenti previste nel progetto presentato dal singolo beneficiario: il punteggio sarà calcolato secondo il principio della media ponderata, sia rispetto ai diversi investimenti nello stesso intervento, sia con la media ponderata dei punteggi delle varie tipologie di investimenti sulla base dell'incidenza della spesa ammissibile sulla spesa ammissibile totale.

DOMANDA N.2

A pagina 158 (del documento in pdf) del Bando SRG 07 Cooperazione viene riportato il **punteggio** di 25 per i seguenti investimenti: Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati da utilizzare esclusivamente per la prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale (il punteggio è attribuito se il progetto di investimento comprende l'acquisto di macchine, attrezzature e impianti produttivi destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione non inferiore al 25% della spesa ammessa per la ristrutturazione/ammodernamento del fabbricato). Non viene riportata una casella con il punteggio per chi esegue solo l'acquisto di macchine, attrezzature e impianti produttivi destinati alla prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione. Quale è il punteggio in questo caso?

RISPOSTA N.2

il punteggio pari a 25 sarà attribuito anche in caso di acquisto esclusivo di macchine, attrezzature e impianti.

DOMANDA N.3

Sono in possesso di una **laurea triennale** in economia. Volevo sapere se vale ai fini dell'attribuzione del punteggio dove è indicato altre lauree o diploma di laurea DL della scheda di intervento SRD03

RISPOSTA N.3

La laurea triennale in economia è considerata titolo valido ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nell'ambito del criterio che fa riferimento ad "altre lauree o diploma di laurea (DL)" nell'intervento SRD03. Nel contesto del bando, il termine "diploma di laurea (DL)" comprende anche i titoli accademici di primo livello (laurea triennale), in linea con la normativa universitaria vigente (DM 509/1999 e successivi). Pertanto, la laurea triennale in economia rientra tra i titoli valutabili nella relativa categoria indicata.

Pertanto, quanto sopra rappresentato vale anche per il titolo triennale delle lauree conseguite

in scienze agrarie, forestale, produzione animale.

DOMANDA N. 4

Attribuzione del punteggio per il Principio di selezione P06.1 – Vantaggio climatico-ambientale: Secondo la tabella dei criteri di selezione, la sola realizzazione di una nuova stalla non comporta l'attribuzione di punteggio ai fini del Principio P06.1. Tuttavia, l'intervento prevede specificamente:

- la coibentazione della struttura;

-l'installazione di impianti per la rimozione e/o separazione delle deiezioni.

Tali componenti sono elencate nella tabella dei criteri con punteggi pari a 45 punti ciascuna. Si chiede pertanto di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al Principio P06.1, sia necessario:

scorporare i costi relativi alla coibentazione e agli impianti per la gestione delle deiezioni dal totale dell'investimento;

rapportare tali costi al costo complessivo del progetto, per determinare il punteggio finale, come previsto per gli interventi che includono più tipologie di investimento.

RISPOSTA N. 4

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario **scorporare** i costi relativi alla coibentazione e agli impianti per la gestione delle deiezioni dal totale dell'investimento; tali costi andranno poi rapportati al costo complessivo del progetto attraverso il calcolo della media ponderata.

DOMANDA N. 5

Nel principio P03 viene assegnato un punteggio ai beneficiari che in uno dei due anni precedenti all'emanazione del bando hanno partecipato ad almeno una iniziativa promozionale programmata dalla Regione Campania. Poiché il bando è stato pubblicato il 04.04.2025, è possibile confermare questa come data di riferimento per l'assegnazione del punteggio?

RISPOSTA N. 5

No, bisogna fare riferimento alla data di pubblicazione del bando SRG07, ossia al 28.05.2025.

DOMANDA N. 6

In riferimento ai criteri di punteggio P01.1 e P02.2 previsto dal bando SRG07 – Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1.il settore della ricerca/AKIS (es. Università, enti pubblici di ricerca, soggetti coinvolti in attività di innovazione, trasferimento tecnologico e consulenza) può essere considerato a tutti gli effetti come segmento autonomo della filiera, ai fini del calcolo del punteggio?

In particolare, si chiede di confermare se, in un Progetto Complesso di Filiera che prevede l'adesione di:

- 25 aziende agricole (produttori primari),
- 1 soggetto di trasformazione,
- 1 soggetto del comparto ricerca/AKIS,

il numero complessivo di segmenti della filiera, ai fini del punteggio P01.1 e P02.2, possa essere considerato pari a 3.

RISPOSTA N. 6

Le azioni AKIS non rappresentano un segmento autonomo della filiera e pertanto, non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio P01.1 e P02.2.

DOMANDA N. 7

Con riferimento **all'intervento di installazione di monorotaie per il trasporto in terreni agricoli** (Interventi cap. 6 punto b e Spese ammissibili cap. 9 punto 4) non è chiaro come questo

intervento è valorizzato (punteggio) nel criterio P04.2. (punteggio), ovvero in quale categoria di punteggio nell'ambito del criterio P.04.2.

L'intervento è "agganciato" ai seguenti interventi in oliveto in pendenza ($> 45\%$): infittimenti, potature straordinarie, sistemazione dei terreni con opere di ingegneria naturalistica e muretti a secco, recinzione per la protezione dalla selvaggina. Tenuto conto, tra l'altro, che in mancanza di monorotaie e l'impossibilità di aprire anche piccole piste di servizio per effetto del diniego totale da parte del parco (Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni), molte superficie per lo più olivetate risultano impossibili da coltivare, stante i costi improponibili per le operazioni colturale, anche per la stessa potatura e trattamento dei residui di potatura, sfalci e soprattutto per la raccolta e trasporto fino alla più vicina pista carrabile.

RISPOSTA N. 7

La monorotaia è da considerarsi a tutti gli effetti un miglioramento fondiario. In quanto al criterio di selezione indicato, si precisa che, a seconda della tipologia di impianto ci sarà una valutazione differente. In particolare, per nuovi impianti aventi densità, da 277 a 1000 piante, il punteggio sarà pari a 25. Negli altri casi la valutazione si attesterà a 20 punti.

DOMANDA N. 8

Il criterio CR16 della scheda di misura SRD01 stabilisce che "gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua". Il medesimo criterio si applica anche nel caso in cui un'azienda agricola intenda realizzare un nuovo impianto di fertirrigazione, considerato che quest'ultimo è utilizzato principalmente a fini di fertilizzazione oltre che di irrigazione?

RISPOSTA N.8

Premesso che per impianto di fertilizzazione è da intendersi la realizzazione di un impianto di dosaggio e somministrazione di fertilizzante, si precisa che lo stesso è finanziabile se con un impianto di irrigazione già esistente. Nel caso in cui il piano di impresa preveda la realizzazione di un impianto irriguo ex novo, con annesso impianto di fertilizzazione, è necessario per la realizzazione dello stesso che l'impianto di irrigazione rispetti i criteri di ammissibilità CR15 e CR 16 riportati nella Tipologia di intervento SRD01.

6. INTERVENTI SPECIFICI

SRD 01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

DOMANDA N.1

Investimenti SRD01 – Realizzazione impianti irrigui: tra gli investimenti ammissibili al bando SRD01 (testo coordinato del 27/09/2024), rientrano la realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate e la realizzazione di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale), purché non alimentati esclusivamente da acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi di carenza idrica, incluse quelle per la captazione di acqua piovana. Per gli investimenti relativi all'irrigazione, l'azienda richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

A. Dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica per il periodo di impegno della stabilità delle operazioni, attraverso:

- Concessione di Derivazione per le aziende che prelevano acque pubbliche sotterranee o superficiali, ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 12 novembre 2012 e s.m.i.;
- Contratto stipulato con l'Ente Irriguo o iscrizione al ruolo irriguo o analogo documento probante per le aziende agricole che ricevono acqua da reti di Enti Irrigui concessionari della fornitura idrica;
- La licenza di attingimento annuale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 12/2012 e s.m.i., non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- Avere installato, o prevedere l'installazione a titolo dell'investimento, contatori per misurare l'effettivo consumo di acqua relativo all'investimento.

Si chiede di chiarire se i progetti presentati ai sensi della misura SRD01 nell'ambito della misura SRG07 siano soggetti alle medesime disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità per l'utilizzo della risorsa idrica.

In particolare, nel caso di specie, l'istante vorrebbe presentare un progetto per la realizzazione di un oliveto superintensivo provvisto di un impianto irriguo con vasca di stoccaggio acqua, la cui fonte idrica ad oggi deriverebbe solo dalla raccolta delle acque captate dalle superfici aziendali impermeabilizzate (coperture e piazzali). La ditta ha però previsto di aderire al consorzio di bonifica per avere una fonte idrica di carattere non stagionale. Si richiede se gli investimenti di carattere irriguo possono essere ammessi nel caso prospettato o se ad adiuvandum possa bastare la sola domanda di adesione al Consorzio di Bonifica per soddisfare il requisito di ammissibilità relativo alla dimostrazione dell'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica

RISPOSTA N.1

Nella fase 1 è sufficiente la dichiarazione circa la volontà di aderire al consorzio di bonifica per l'approvvigionamento necessario. Successivamente, ossia nella fase 2 si dovrà presentare l'autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica nonché dal comune territorialmente competente.

DOMANDA N.2

In riferimento alla realizzazione di nuovi impianti irrigui, quali sono i criteri di ammissibilità da prendere in considerazione? Ad esempio, un'azienda localizzata nel comune di Mondragone intende realizzare un nuovo impianto irriguo. Il criterio CR16 della scheda di misura SRD01 stabilisce che "gli investimenti di cui alla lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua". È corretto utilizzare la **Tavola 6.2.2 – Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei**, consultabile tramite il link fornito per la misura SRD01, per la verifica dello stato del corpo idrico? Il criterio CR16 si applica anche nel caso di **rinnovo o miglioramento di un impianto irriguo esistente** con evidente miglioramento dell'efficienza e conseguente risparmio idrico?

RISPOSTA N.2

L'investimento è ammissibile solo se il corpo idrico utilizzato ha uno stato quantitativo almeno "buono", secondo i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici.

Per la verifica dello stato dei corpi idrici si deve fare riferimento alla Tavola 6.2.2 che riporta lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Di seguito il link per la consultazione. [SRD01 - investimenti irrigui](#). Si ricorda che se il corpo idrico è classificato "meno che buono" per motivi quantitativi, l'investimento non è ammissibile.

Il CR16 si applica solo nel caso di incremento della superficie irrigua quindi non si applica ai casi di rinnovo o miglioramento degli impianti esistenti.

DOMANDA N.3

in merito all'acquisto di macchine agricole (trattori) vi è limite di potenza di KW per le aziende agricole richiedenti già in possesso da fascicolo aziendale di macchine simili?

RISPOSTA N.3

L'acquisto di macchine agricole (trattori) è ammesso esclusivamente nel caso in cui ci sia effettivamente un'esigenza aziendale, esplicitata in fase di progettazione. La potenza deve essere commisurata alle esigenze della conduzione degli oliveti aziendali, e quindi coerente con dimensioni, sesto d'impianto, giacitura, eccetera. Non è ammesso l'acquisto in aggiunta di trattori con caratteristiche simili a quelle già in possesso dell'impresa, se non nel caso di macchine preesistenti palesemente obsolete ed inadeguate. Comunque, in questo caso, verrà verificata la dismissione/rottamazione del mezzo sostituito.

➤ **COMPARTO OLIVICOLO (Sotto intervento SRD01)**

DOMANDA N.1

Si chiede se per quanto riguarda **l'impianto di un uliveto** c'è una superficie minima da rispettare?

RISPOSTA N.1

No, non c'è una superficie minima da rispettare. Si ricorda che sono ammessi anche nuovi impianti.

DOMANDA N.2

In riferimento al bando in oggetto si domanda se:

- il nuovo **impianto olivicolo** può essere sostitutivo da quello esistente in tutto o in parte.
- la varietà lecciana, adatta al superintensivo a 2000 piante/ettaro, è ammessa?

RISPOSTA N.2

E' possibile realizzare nuove strutture produttive e, quindi, sostituire un impianto esistente con uno nuovo, sia in parte che totalmente.

Per quanto riguarda le cultivar e la densità di impianto, il bando non detta limitazioni ma va precisato che nei criteri di selezione della SRD01, indicati nell'allegato A, è premiante, con un **peso pari a 25**, il principio di selezione **P03 “Caratteristiche tecniche del progetto”** in caso di nuovi impianti aventi densità variabile da 277 a 1000 piante/Ha.

DOMANDA N.3

In riferimento al bando in oggetto si domanda se sono computati a costi standard in sede di rendicontazione gli interventi eseguiti per potatura oppure nuovo impianto olivicolo.

RISPOSTA N.3

È possibile l'utilizzo dei Costi Standard per entrambi i casi citati. A tal proposito consultare lo specifico allegato al bando

➤ **COMPARTO ZOOTECNICO (Sotto intervento SRD01)**

DOMANDA N.1

Un'azienda zootechnica intende presentare un progetto nell'ambito dell'intervento SRG 07. Si chiede se, ai fini del calcolo del carico di UBA per ettaro, possano essere considerate anche le superfici occupate da colture arboree specializzate (ad esempio uliveti o castagneti), dato che queste superfici vengono effettivamente utilizzate per il pascolamento degli animali (avicoli ed avicolini).

RISPOSTA N.1

In merito al calcolo del carico di UBA per ettaro, bisogna far riferimento esclusivamente alle aree utilizzate per il pascolo

DOMANDA N. 2

Una azienda possiede due distinti codici di allevamento: il primo riguarda ovini che pascolano regolarmente sui terreni aziendali, il secondo bovini che restano stabilmente in stalla a stabulazione libera senza accedere ai pascoli. L'azienda intende partecipare all'intervento SRG07 unicamente con la specie ovina, presentando investimenti per migliorare la gestione e la sicurezza dei pascoli destinati agli ovini. Si chiede se, per rispettare i limiti previsti di carico zootecnico (UBA per ettaro) richiesti dal bando, debbano essere conteggiati solo gli UBA degli ovini che effettivamente utilizzano il pascolo oppure se occorra includere anche gli UBA dei bovini, pur non uscendo questi ultimi sui pascoli aziendali e insistendo piuttosto sulle superfici coltivate.

RISPOSTA N. 2

La tipologia di intervento prospettata non è ammissibile

DOMANDA N. 3

Un'azienda zootechnica che pratica l'allevamento allo stato brado e non dispone di terreni di proprietà, ma utilizza esclusivamente superfici comunali concesse annualmente in fida pascolo, può presentare un progetto per l'acquisto di macchinari e attrezzature – come, ad esempio, un carro mungitore per la mungitura degli ovini al pascolo?

RISPOSTA N. 3

L'acquisto di macchinari ed attrezzature è possibile anche nel caso di presenza di fida pascolo annuale, purché il beneficiario sottoscriva uno specifico impegno a mantenere le superfici a pascolo inalterate nella dimensione, anche su particelle diverse nei diversi anni. L'impegno

dovrà essere almeno quinquennale, a partire dalla liquidazione della domanda di saldo, così come previsto dalle disposizioni relative alla cosiddetta “stabilità delle operazioni”; ovviamente il mancato rispetto dell’impegno attiverà le corrispondenti sanzioni/riduzioni.

DOMANDA N. 4

Un’azienda zootecnica intende presentare un progetto nell’ambito dell’intervento SRG 07. Si chiede se, ai fini del calcolo del carico di UBA per ettaro, possano essere considerate anche le superfici occupate da colture arboree specializzate (ad esempio uliveti o castagneti), dato che queste superfici vengono effettivamente utilizzate per il pascolamento degli animali (ad esempio avicoli).

RISPOSTA N.4

No. Il calcolo del carico di UBA per ettaro va riferito esclusivamente alla superficie non coltivata ed utilizzata per il pascolamento. A questo proposito, si guardi la definizione di “animali allo stato semibrando”.

SRD 02 Investimenti produttivi per ambiente (AZIONE C - INVESTIMENTI IRRIGUI)

DOMANDA N. 1

Per quanto riguarda l'intervento **SRD 02 - AZIONE C** - Investimenti irrigui e relativamente all'aliquota del sostegno, viene detto per investimenti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili, alla tutela delle risorse naturali, al risparmio idrico e al benessere animale finalizzati alla riduzione delle emissioni aliquota di una quota pari all'80%.

Vi chiediamo gentilmente conferma che l'elenco degli investimenti ammissibili che garantiscono l'aliquota all'80%, connessi alla mitigazione, [...] riduzione delle emissioni, siano quelli riportati a pagina 63 del bando di cui si allega l'elenco in calce:

N. ordine	TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AZIONE C Investimenti irrigui Investimenti mirati ad un uso efficiente delle risorse irrigue, per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali, che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso	PESO MAX 25
1	Impianti irrigui, invasi, vasche raccolta per irrigazioni di soccorso con tecnologie digitali per risparmio idrico	25
2	Sistemi di trattamento per il miglioramento qualitativo, in termini fisico-chimici e microbiologici, della risorsa irrigua proveniente da consorzi, da corsi d'acqua superficiali o dal riuso di acque aziendali (es. lampade UV)	25
3	Sistemi predittivi sito-specifici basati sulla rilevazione di parametri microclimatici e culturali e finalizzati a tarare tempi e volumi dell'intervento irriguo sulla base degli effettivi fabbisogni delle colture	25
4	Investimenti per il miglioramento dell'efficienza degli impianti irrigui che prevedono un risparmio idrico potenziale (tabella RIP) del nuovo impianto > del 10% del minimo previsto dalla scheda di misura	15
5	Investimenti per il miglioramento dell'efficienza degli impianti irrigui che prevedono un risparmio idrico potenziale (tabella RIP) del nuovo impianto > del 5% del minimo previsto dalla scheda di misura.	10
6	Investimenti per il miglioramento della qualità in floricoltura: ale piovane; barre di irrigazione; impianti fog; impianti irrigazione a goccia	10
7	Vasche di accumulo di acque meteoriche o di irrigazione in eccesso e/o derivanti dalla lavorazione dei prodotti agricoli, da destinare ad irrigazione o invasi in terra o ulteriori vasche di laminazione che incrementano almeno del 30% oltre la capacità minima obbligatoria prescritta dalla normativa	10
8	Altri investimenti irrigui diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0

RISPOSTA N. 1

Si, la tabella è corretta.

DOMANDA N. 2

Fermo restando il termine perentorio fissato a 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, così come specificato dal bando, per l'ottenimento e la presentazione dei titoli autorizzativi Per gli interventi relativi alla sottomisura **SRD02**, qualora i lavori rientrino in Area Natura 2000, è necessario che l'inizio della procedura Valutazione di Incidenza sia già stata formalizzata all'invio della domanda di sostegno o è possibile avviare la procedura a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria?

RISPOSTA N. 2

Per quanto nel bando della SRD2 sia stato specificato il termine perentorio, tuttavia e In generale per gli interventi previsti dal bando SRG07 non è stabilito un termine temporale per l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento di titoli autorizzativi, pareri e nulla osta, rimandandoli alla seconda fase (presentazione di domanda di sostegno sul SIAN).

Tale termine sarà fissato dal provvedimento che definirà le modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

DOMANDA N. 3

Investimento **SRD 02** – Modalità di calcolo del **risparmio idrico**: con la presente per chiedere chiarimenti in merito al bando DRD n. 307 del 28.05.2025, all'Azione SRD 02 – Investimenti

produttivi agricoli per ambiente e benessere animale - AZIONE C - Investimenti irrigui. In merito alle modalità di calcolo del risparmio idrico, che metodologia va utilizzata?

Abbiamo riscontrato, che all'interno della pagina dedicata della Regione Campania (versione CSR 4.0) (Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale) è riportata una metodologia di calcolo.

RISPOSTA N. 3

La metodologia di calcolo per il risparmio idrico potenziale cui far riferimento è indicata al seguente link: https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SD01-investimenti-irrigui.html dal quale è possibile scaricare il foglio di calcolo.

SRD 02 Investimenti produttivi per ambiente - BENESSERE ANIMALE (AZIONE D)

DOMANDA N. 1

Un'azienda zootecnica intende presentare un progetto riguardante la realizzazione di una nuova stalla, aggiuntiva rispetto a quella già esistente. Si chiede se tale intervento possa essere considerato come un ampliamento dell'esistente oppure debba essere classificato come una nuova realizzazione (ex novo) ai fini della valutazione e dell'ammissibilità del progetto.

RISPOSTA N. 1

La costruzione ex novo di un fabbricato per allevamento non rientra tra gli interventi ammissibili in SRD02 – Azione D (solo interventi su stalle esistenti e finalizzati al benessere degli animali). Deve invece essere presentata come opera ex novo in SRD01 (voce "Costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi").

DOMANDA N. 2

Un'azienda zootecnica di nuova costituzione, attualmente operativa in una stalla obsoleta condotta in affitto mediante regolare contratto, intende presentare una domanda di sostegno nell'ambito della Sottomisura SRD 02 – Azione D. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stalla su terreni di proprietà, con l'obiettivo di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e ambientali dell'attività.

RISPOSTA N. 2

VEDI RISPOSTA PRECEDENTE

DOMANDA N. 3

Cosa si intende per **allevamento semibrado (estensivo)**?

RISPOSTA N. 3

Il bando prevede esplicite definizioni delle tipologie di allevamento brado e semibrado, che riportiamo:

- **Animali allo stato brado:** animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale l'alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, invio al macello o per trattamenti farmaceutici;
- **Animali allo stato semibrado:** Animali allevati liberi su terreno non coltivato per almeno **6 mesi** all'anno e che dispongono di un ricovero per il riparo dalle intemperie; in ogni caso non è ammessa la stabulazione fissa anche per periodi limitati e per parti, anche minime, della mandria;

È evidente quindi la differenza fra allevamento estensivo ed allevamento semibrado: nel caso dell'allevamento semibrado il carico di bestiame ad ettaro va definito esclusivamente in riferimento alla sola superficie pascolativa; quindi, escludendo le superficie destinate a foraggiere.

Il carico massimo di UBA/ha/anno sarà quello utilizzato per la fida pascolo nell'area considerata; in assenza di tale parametro, vanno rispettati i valori relativi alla cosiddetta "direttiva nitrati".

DOMANDA N. 4

Un'azienda (bovini di razza Marchigiana iscritti all'IGP), all'interno dello stesso codice, comprende due tipologie di allevamento: ingrasso bovini e linea vacca-vitello. Si precisa che i vitelli ingrassati in azienda nascono dalle vacche presenti nella stessa e che, dopo lo svezzamento (circa 6 mesi), vengono separati dalle madri al pascolo, condotti in stalla, alloggiati in box e ingrassati per i successivi 15 mesi circa, con un sistema di stabulazione libera. L'azienda desidera partecipare al bando in oggetto esclusivamente con la linea

vacca-vitello, in quanto questi animali sono gli unici ad accedere ai pascoli aziendali e dispongono di una superficie sufficiente a rispettare la normativa nitrati. L'esigenza aziendale è quella di rendere più sicuro il pascolo, installando recinzioni adeguate e realizzando ricoveri notturni per le vacche e vitellini che vi nascono e vi permangono per circa 6 mesi. Si precisa, infine, che le categorie vacche nutriti e vitelli 0-6 mesi (linea vacca-vitello) risultano distinte in BDN rispetto alla categoria dei vitelloni da ingrasso, i quali non hanno accesso al pascolo e, pertanto, non devono essere considerati nel calcolo del carico UBA/pascolo.

RISPOSTA N. 4

La tipologia di intervento prospettata non è ammissibile

SRD 03- Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

DOMANDA N. 1

In riferimento all'intervento **SRD03**, si chiede di sapere a chi deve essere riferito il titolo di studio/formazione che permette di ottenere punteggio nel principio di selezione P01.1 (titolare, dipendente, o altra figura?)

RISPOSTA N. 1

In caso di imprenditore singolo, il titolo di studio/formazione va riferito al soggetto beneficiario diretto dell'intervento, mentre, nel caso di imprenditori associati, sarà riferito al legale rappresentante.

SRD 04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale-azione 1

DOMANDA N. 1

Intervento **SRD04**: nel paragrafo spesa massima ammissibile per singolo beneficiario viene citata la tipologia di intervento 1.12 di spesa ammissibile. Successivamente a pag.70 viene citata la tipologia di intervento 1.8 e non la 1.12, e ancora successivamente a pag. 71 viene nuovamente citata la 1.12 con la stessa tipologia invece della 1.8. Dal momento che le descrizioni della 1.8 e della 1.12 combaciano, possiamo considerare certa la tipologia di intervento al netto della differente numerazione?

RISPOSTA N. 1

Si, entrambe possono essere considerate equivalenti. Si è verificato un errore, la tipologia di intervento corretto è 1.8

DOMANDA N. 2

Il bando riporta, relativamente alla tipologia di intervento **SRD04**, che la spesa per gli interventi riferiti alle tipologie 1.3, 1.4 e 1.7.1 è ammissibile soltanto se in associazione ad un investimento produttivo. Vorrei sapere cosa si intende, nel dettaglio, per "investimento produttivo".

RISPOSTA N. 2

Per intervento produttivo, rispetto all'attivazione delle tipologie 1.3, 1.4 ed 1.7.1, si intende un investimento fondiario che potrebbe essere danneggiato dalla fauna selvatica; mentre, relativamente all'impianto di oliveto si intende o la realizzazione di un nuovo impianto, o se, già esistente, l'infittimento.

DOMANDA N. 3

Nell'ambito dell'azione **SRD04** è possibile realizzare ex-novo muretti di contenimento in pietra, ove non già preesistenti, se l'azienda proponente attiva interventi di realizzazione e/o messa a dimora di nuove piante di olive mediante l'azione SRD01?

Oppure nel caso di specie con l'azione **SRD04**, è possibile intervenire esclusivamente su muretti in pietra già esistenti che, in quanto crollati o ammalorati, necessitano di riqualificazione?

RISPOSTA N. 3

È possibile richiedere un contributo per muretti a secco ex novo purché lo stesso sia associato ad un investimento produttivo per il recupero o la realizzazione ex novo di oliveti. Lo stesso principio vale anche in caso di interventi su muretti a secco esistenti ammalorati.

DOMANDA N. 4

È possibile, nell'ambito della misura SRG07 investimento SRD04, realizzare un'unica recinzione fissa su un corpo aziendale unico comprendente nuovo impianto olivetato, rinfittimento oliveto esistente e porzione intermedia a mandorlo, richiedendo il contributo solo per i tratti pertinenti alle superfici oggetto di investimento e ponendo a carico del beneficiario la spesa dei tratti relativi alla porzione a mandorlo?

RISPOSTA N. 4

Il contributo per la recinzione può essere richiesto solo per le superfici oggetto di investimento. I costi relativi alla recinzione sulla porzione a mandorlo restano a carico del beneficiario.

DOMANDA N. 5

Nell'ambito della **filiera zootecnica allo stato brado e semibrado**, laddove non sono previsti interventi direttamente produttivi, ad esempio filiera del cinghiale, è possibile prevedere interventi di recinzione da danni da fauna selvatica di cui alla SRD04?

RISPOSTA N. 5

No, non è possibile.

SRD 09 Investimenti non produttivi - AZIONE 2

DOMANDA N. 1

Nell'ambito dell'Intervento **SRD09** ed in riferimento a beneficiari pubblici, si chiede se possono essere sistemati soltanto fabbricati oppure anche altri tipologie di interventi, come sistemazioni agrarie ecc.

RISPOSTA N. 1

Si, è possibile realizzare anche altri interventi, come riportato nell'**allegato A** ed in particolare nella sezione "spese ammissibili". A titolo di esempio, si possono migliorare le aree a pascolo presenti, migliorare le aree esterne di pertinenza degli immobili, acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature, acquisire o sviluppare programmi informatici, ecc.

DOMANDA N. 2

In merito all'Intervento **SRD09** la spesa massima ammissibile per singolo beneficiario dovrebbe essere 100 mila euro, non 80 mila come indicato nel bando. Pertanto, si richiedono chiarimenti.

RISPOSTA N. 2

Si conferma che l'importo di spesa massima ammissibile in relazione all'intervento **SRD09** è pari a 80 mila euro, come riportato a pagina 27 del bando. Tale spesa sarà pari ad un contributo del 100% per i soggetti pubblici, ridotto al 80 % per i soggetti privati.

AZIONI AKIS (SRG01-SRH01-SRH03-SRH04-SRH05)

DOMANDA N. 1

Si richiede se per ***l'External Expertise*** si può rendicontare un rapporto di lavoro di "collaborazione coordinata e continuativa" (co.co.co.) oppure è necessario stipulare con lo stesso un contratto di lavoro ordinario a tempo determinato. In questo ultimo caso si rileva che in sede di rendicontazione, nella tabella "Articolazione SPESE Sotto intervento AKIS (SRG01)" (Vedi all'allegato 3 "Formulario Piano di Filiera" pag. 25), lo stesso si configurerebbe non più come External Expertise ma come dipendente.

RISPOSTA N. 1

La voce di spesa personale comprende il personale a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali di dipendenza, pubblico o privato, direttamente impegnato nelle attività progettuali. Le risorse umane acquisite mediante contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato, sono trattate come *External Expertise*. Pertanto, nel caso specifico, si conferma che il rapporto di lavoro di "collaborazione coordinata e continuativa" (co.co.co.) rientra nella voce di spesa *External Expertise* e sarà rendicontato a costi reali.

DOMANDA N. 2

Nell'ambito dell'azione **SRG 01**, relativamente all'applicazione dei costi unitari per personale dipendente di un ente di ricerca privato, devono essere applicate le UCS rivalutate a febbraio 2023 degli Enti Pubblici di Ricerca, come riportato nella seguente tabella estratta dal DRD 464 del 03/08/2023 (FORMEZ PA)? Oppure in alternativa per gli enti di ricerca privati va calcolato il costo lordo orario specifico per la risorsa da rendicontare?

Tabella 2.10. Aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari di cui al Decreto 116/2018, sulla base dell'indice FOI (aggiornamento a febbraio 2023)

	TIPOLOGIA	UCS 2016	UCS rivalutata a febbraio 2023	Differenza
Università	Alto, per Professore Ordinario	73,00	86,50	13,50
	Medio, per Professore Associato	48,00	56,90	8,90
	Basso, per Ricercatore/Tecnico Amministrativo	31,00	36,70	5,70
Enti Pubblici di Ricerca	Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I° livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello	55,00	65,20	10,20
	Medio, per Ricercatore e Tecnologo III° livello	33,00	39,10	6,10
	Basso, per Ricercatore e Tecnologo IV, V, VI e VII° livello/ Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore Amministrativo	29,00	34,40	5,40
Personale delle Imprese	Alto, per i livelli dirigenziali	75,00	88,90	13,90
	Medio, per i livelli di quadro	43,00	51,00	8,00
	Basso, per i livelli di impiegato/operario	27,00	32,00	5,00

RISPOSTA N. 2

Il decreto interministeriale MIUR-MISE n°116/2018, che approva le tabelle standard di costi unitari oggetto dell'aggiornamento del FORMEZ PA, precisa che laddove non ricorra la fattispecie specifica che ricomprenda il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "Enti Pubblici di Ricerca", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

DOMANDA N. 3

Si richiede di chiarire, relativamente alla tabella “Articolazione SPESE Sotto intervento **AKIS (SRG01)**” sotto riportata e presente nell’allegato 3 “Formulario Piano di Filiera” pag. 25, cosa occorre inserire nella categoria di costi B e C essendo le stesse voci replicate (Personale, External Expertise ed External Service)?

Articolazione SPESE Sotto intervento AKIS (SRG01)		
Tipologia di SPESA	Importo	Contributo
A01_Spese di funzionamento		
B01_Personale		
B02_External Expertise		
B03_External Service		
B04_Dotazioni Durevoli_Prototipi		
B05_Dotazioni Durevoli_Ammortamento		
C01_Personale		
C02_External Expertise		
C03_External Service		
Totale Sotto intervento AKIS		

RISPOSTA N. 3

Le spese dell'intervento **SRG01** vanno suddivise nelle seguenti categorie di spesa:

- A) Costi di funzionamento
- B) Costi diretti per la realizzazione dell'intervento SRG01
- C) Costi di divulgazione e di trasferimento dei risultati

Pertanto, nella tabella indicata, andrà riportato il valore delle spese di funzionamento (A01_Spese di funzionamento, pari al max 25% della categoria B) e l'articolazione delle due categorie di spesa B e C rispetto alle voci indicate.

DOMANDA N. 4

Si chiede quali siano i possibili beneficiari delle misure **SRH04/05**.

RISPOSTA N. 4

Sono i soggetti che di seguito si riportano, come esplicitato dal bando:

- Enti di formazione accreditati, inseriti nell'Elenco Regionale;
- Soggetti prestatori di consulenza, inseriti nell'Elenco Regionale;
- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
- Istituti tecnici superiori;
- Istituti di istruzione tecnici e professionali;
- Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito AKIS;
- Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali Agenzie e Società house;
- Società attive nel campo della comunicazione (multimedia, editoria, ICT, organizzazione eventi etc) per usufruire anche di soggetti specializzati al di fuori di AKIS.

DOMANDA N. 5

Nel caso in cui l'OP sia capofila in un programma di filiera (SRG07), nell'ambito di un altro programma di filiera afferente allo stesso comparto, può, partecipare anche come soggetto diretto (beneficiario) a uno o più interventi tra quelli AKIS? È compatibile la partecipazione diretta dell'OP a misure AKIS nell'ambito di un programma di filiera in cui non è capofila, pur essendo capofila in un altro programma relativo allo stesso comparto?

RISPOSTA N. 5

L'SRG01 di default è appannaggio di tutti i beneficiari diretti ed indiretti sottoscrittori dell'Accordo di Filiera che vale anche come ATS del GO del PEI. Il Piano Individuale di Intervento (allegato 3) relativo all'intervento SRG01 è presentato dal capofila della filiera che è anche capofila del GO del PEI. Ovviamente il Partenariato deve rispondere ai requisiti di ammissibilità della SRG01.

7.ALLEGATI AL BANDO

DOMANDA N. 1

L'allegato 4 non risulta attualmente disponibile tra gli allegati ufficialmente pubblicati.

Si chiede di chiarire se è previsto il rilascio dell'allegato e in quali tempistiche.

RISPOSTA N. 1

L'allegato 4, così come le altre dichiarazioni richieste, potrà essere compilato direttamente sulla piattaforma dedicata sul **SIARC** alla presentazione delle domande di accesso. Per garantire una chiara comprensione dei contenuti delle diverse dichiarazioni, i modelli predefiniti saranno resi disponibili sulla pagina dell'intervento SRG07. Nelle more del perfezionamento della piattaforma SIARC il format dell'allegato 4 è presente sul sito [SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages](#)

DOMANDA N. 2

Nel bando sono citati gli interventi SRD09 e SRH05 che non sono presenti nella versione 4.0 del CSR. Si richiedono chiarimenti nel merito.

RISPOSTA N. 2

Gli elementi minimi per le citate tipologie sono indicati nell'**Allegato A** e richiamano quanto definito nel Piano Strategico della PAC (PSP) nazionale 2023/2027

DOMANDA N. 3

Nella compilazione della **tabella “Riepilogo investimenti per Area”, presente alla fine dell’Allegato 3**, è necessario indicare i dati riferiti al solo beneficiario oppure al totale del partenariato?

Il dubbio nasce dal fatto che la struttura della tabella ricalca quella del “Riepilogo investimenti per Segmenti di Filiera”, ma presenta due voci aggiuntive e richiede un “Totale Programma”.

Si chiede quindi di chiarire se:

- la tabella va compilata sulla base del solo Piano di investimento del singolo beneficiario, oppure
- se debba riportare i dati aggregati dell'intero partenariato, coerentemente con il Totale Programma richiesto in calce.

RISPOSTA N. 3

Va fatto riferimento al totale del Piano individuale.

